



Decreto della Rettrice 2026

Oggetto: Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 - Emanazione

LA RETTRICE

- VISTO** il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- VISTA** la Legge 30.12.2010 n. 240;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'articolo 113 del Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50, emanato con D.R. n. 883 del 27.08.2019 e modificato con D.R. n. 1087 del 13.12.2022;
- RICHIAMATO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, in particolare l'art. 45 e le modifiche apportate alla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche;
- CONSIDERATA** la necessità di aggiornare il testo e la denominazione del suddetto Regolamento alla luce delle modifiche di cui alla precedente premessa;
- RITENUTO** opportuno, per ragioni di chiarezza e certezza del diritto, emanare una nuova versione del testo che recepisca i necessari aggiornamenti;
- CONSIDERATO** che la proposta del nuovo Regolamento è stata inviata ai soggetti sindacali in data 07.04.2026 per l'informazione richiesta ai sensi dell'art. 17, comma 7, lettera a) del vigente C.C.N.L.;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico n. 38 del 13.05.2026 e del Consiglio di Amministrazione n. 55 del 22.05.2026, con le quali è stata approvata la proposta di emanazione del nuovo Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 31/03/2023 n. 36;
- CONSIDERATO** che, come indicato nelle norme transitorie del nuovo Regolamento in oggetto, per le procedure di affidamento avviate in data antecedente al 01 luglio 2023 continueranno ad applicarsi, per l'intera durata del procedimento e della successiva fase esecutiva, la disciplina di cui all'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le disposizioni del "*Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50*";
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 409/2018 del 7/06/2018 di individuazione dei poteri di sottoscrizione;
- VISTO** il Decreto del Direttore Generale n. 13/2026, prot. n. 3776 del 13.01.2026, relativo all'allocatione dei budget ai Centri di responsabilità dell'Amministrazione Centrale e modalità di utilizzo dei medesimi – esercizio 2026;
- PRESO ATTO** che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

- Art. 1** È emanato il Regolamento per la ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 secondo il testo allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante.
- Art. 2** Il Regolamento in oggetto, di cui al precedente art. 1, entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo online dell'Ateneo.
- Art. 3** Per le procedure di affidamento avviate in data antecedente al 01 luglio 2023, come indicato nelle norme transitorie del nuovo Regolamento, continueranno ad applicarsi, per l'intera durata del procedimento e della successiva fase esecutiva, la disciplina di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le disposizioni del precedente "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50", emanato con D.R. n. 883 del 27.08.2019 e modificato con D.R. n. 1087 del 13.12.2022.

LA RETTRICE
Prof.ssa Tiziana Lippiello

VISTO: LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Monica Gussoni - Dirigente dell'Area Risorse Umane

VISTO: LA RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO DI EMANAZIONE
Dott.ssa Massimiliana Equizi – Direttrice dell'Ufficio Affari Generali

VISTO: IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI ISTITUZIONALI
Dott. Patrik Sambo



REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31/03/2023 - N. 36

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i. le modalità e i criteri di costituzione del fondo e di ripartizione degli incentivi legati allo svolgimento delle attività tecniche di cui al successivo art. 4, comma 1, connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni e/o servizi e concessioni.
2. In applicazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice, volto a garantire l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici con la massima tempestività, dando attuazione al principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, al miglioramento della qualità delle prestazioni, all'incremento della produttività, nonché ad assicurare un risparmio di spesa per il mancato ricorso a professionisti esterni.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. "Codice": il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.;
 - b. "Progetto": gli elaborati previsti dall'art. 41 e allegato I.7 del Codice e che definiscono le prestazioni oggetto dell'affidamento dell'opera, del lavoro, della fornitura o del servizio come specificati dal RUP nel provvedimento di affidamento;
 - c. "Responsabile unico del progetto" (RUP): il Responsabile unico del progetto individuato, ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Codice nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, sulla base delle competenze e dei requisiti di cui all'Allegato I.2 del Codice;
 - d. "Centrale di Committenza": una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza ai sensi dell'art. 1, co. 1 lett. i) dell'Allegato I.1 del Codice;
 - e. "Gruppo di lavoro": personale in servizio incaricato, per ogni singola procedura di affidamento, dello svolgimento delle attività tecniche di cui al successivo art. 4, comma 1, connesse alla realizzazione di opere e lavori pubblici e all'acquisizione di beni e/o servizi e concessioni di cui al successivo art. 9;
 - f. "Fondo": il fondo costituito dalle somme destinate all'incentivazione delle funzioni tecniche di cui al successivo art. 4, co. 1;
2. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le definizioni riportate nel Codice.

Art. 3 - Ambito di applicazione soggettivo

1. Destinatario dell'incentivo è il personale dipendente dell'Ateneo, anche a tempo determinato, coinvolto nello svolgimento di una o più delle attività di cui al comma 1 dell'art. 4, secondo le modalità di cui al successivo art. 9.
2. Ai sensi dell'articolo 45 comma 4 del Codice, l'incentivo può essere corrisposto anche al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in tal caso, l'Area Bilancio e Finanza trasmette al Collegio dei Revisori dei Conti le informazioni relative all'ammontare degli importi annualmente corrisposti in deroga al regime di onnicomprensività e il numero dei beneficiari.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica alle funzioni tecniche relative a nuove procedure avviate a decorrere dal 31/12/2024 ed alle funzioni tecniche relative a procedure in corso avviate prima del 31/12/2024, purché espletate dopo tale data.

Art. 4 - Ambito di applicazione oggettivo

1. Le attività tecniche oggetto degli incentivi sono quelle individuate dall'allegato I.10 del Codice e di seguito riportate:
 - a. programmazione della spesa per investimenti;
 - b. responsabile unico del progetto;
 - c. collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);
 - d. redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e. redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f. redazione del progetto esecutivo;
 - g. coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h. verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - i. predisposizione dei documenti di gara;
 - j. direzione dei lavori;
 - k. ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l. direzione dell'esecuzione;
 - m. collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - n. coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - o. collaudo tecnico-amministrativo;
 - p. regolare esecuzione;
 - q. verifica di conformità;
 - r. collaudo statico (ove necessario);
 - s. coordinamento dei flussi informativi (con decorrenza dal 31 dicembre 2024, data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024 che ha aggiunto all'Allegato I.10 tale nuova attività).
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a. gli affidamenti di lavori di importo superiore ad euro 30.000;
 - b. gli affidamenti di forniture e servizi di importo superiore ad euro 30.000 a condizione che sia necessario nominare il Direttore dell'esecuzione del contratto quale soggetto distinto dal Responsabile Unico del Progetto, secondo quanto previsto dall'art. 32 dell'allegato II.14 del Codice;
 - c. le concessioni.
3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento:
 1. i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai sensi dell'art. 56 del Codice;
 2. gli affidamenti in house;
 3. gli appalti di forniture e servizi per i quali non è stato nominato il DEC quale soggetto

distinto dal RUP.

4. In caso di adesione alle convenzioni CONSIP o di altri soggetti aggregatori sono incentivabili esclusivamente le attività effettivamente svolte tra quelle richiamate nella tabella 3 dell'art. 8.
5. Relativamente agli accordi quadro di cui all'art. 59 del Codice, il calcolo degli incentivi spettanti al personale coinvolto è effettuato per la fase di affidamento fino alla stipula dell'accordo quadro sull'ammontare complessivo di quest'ultimo. Per i singoli contratti attuativi verrà incentivata la sola fase esecutiva, calcolando l'incentivo sulla base degli importi dei singoli contratti attuativi. In tal caso, gli incentivi dovranno essere individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto.

Art. 5 - Costituzione e accantonamento del Fondo

1. Il Fondo per l'erogazione degli incentivi tecnici è determinato applicando una percentuale non superiore al 2% sull'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA.
2. Il successivo articolo 6 definisce (nella Tabella 1) le percentuali, non superiori al 2%, da applicare all'importo dei singoli interventi. Le somme destinate al Fondo sono inserite a cura del Dirigente o Direttore di struttura autonoma, su proposta motivata del RUP, se già nominato, nel quadro economico di ogni affidamento; nel Fondo sono compresi anche gli oneri riflessi posti a carico dell'Ateneo.
3. L'importo del Fondo indicato nel quadro economico dell'intervento è determinato senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Per quanto riguarda le concessioni l'importo del fondo è calcolato sul valore stimato dell'affidamento ai sensi dell'art. 179 del Codice e gli oneri finanziari sono a carico degli stanziamenti previsti nel bilancio dell'ente concedente.
4. Nel caso di modifiche dei contratti che comportino un incremento dell'importo originariamente previsto dei lavori, dei servizi e delle forniture posto a base delle procedure di affidamento, secondo quanto disposto dall'art. 120, commi 1, 3, 9, 10 e 11, del Codice, con esclusione delle varianti determinate da errori di progettazione, le risorse sono aumentate in misura proporzionale, con conseguente ripartizione del maggiore importo fra tutti i soggetti che intervengono nelle attività previste dall'art. 4. Gli incentivi, per la parte oggetto di modifica, sono riconosciuti al personale che svolge le funzioni tecniche afferenti alla modifica stessa.
5. Ai fini della determinazione dell'anno di competenza per il finanziamento del Fondo, vale quanto riportato nel provvedimento di autorizzazione all'avvio della procedura.

Art. 6 - Quantificazione del Fondo

1. La misura del Fondo è determinata in ragione dell'importo posto a base delle procedure di affidamento, al lordo degli oneri per la sicurezza e al netto di IVA, secondo la seguente tabella (tabella 1):

Tabella 1 – Percentuali di alimentazione del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche

opere e lavori pubblici						
importo a base di gara:	fino a 1.500.000 euro	da 1.500.001 a 5.225.000 euro	da 5.225.001 a 10.000.000 euro	da 10.000.001 a 15.000.000 euro	da 15.000.001 a 25.000.000 euro	oltre 25.000.000 euro
Percentuale da	2%	30.000,00 euro + 1,60%	89.600,00 euro + 1,40% sulla	156.450 euro + 1,20% sulla	216.450 euro + 1,00% sulla	316.450 euro + 0,90% sulla

destinare al Fondo:		sulla parte oltre 1.500.000	parte oltre 5.225.000	parte oltre 10.000.000	parte oltre 15.000.000	parte oltre 25.000.000
---------------------	--	-----------------------------	-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------

servizi						
importo a base di gara:	fino a 100.000 euro	da 100.001 a 209.000 euro	da 209.001 a 500.000 euro	da 500.001 a 1.000.000 euro	da 1.000.001 a 5.000.000 euro	oltre 5.000.000 euro
Percentuale da destinare al Fondo:	1,15%	1.150 euro + 1,10% sulla parte oltre 100.000	2.349 euro + 1,00% sulla parte oltre 209.000	5.259 euro + 0,90% sulla parte oltre 500.000	9.759 euro + 0,85% sulla parte oltre 1.000.000	43.759 euro + 0,8% sulla parte oltre 5.000.000

forniture						
importo a base di gara:	fino a 100.000 euro	da 100.001 a 209.000 euro	da 209.001 a 500.000 euro	da 500.001 a 1.000.000 euro	da 1.000.001 a 5.000.000 euro	oltre 5.000.000 euro
Percentuale da destinare al Fondo:	1,15%	1.150 euro + 1,10% sulla parte oltre 100.000	2.349 euro + 1,00% sulla parte oltre 209.000	5.259 euro + 0,90% sulla parte oltre 500.000	9.759 euro + 0,85% sulla parte oltre 1.000.000	43.759 euro + 0,8% sulla parte oltre 5.000.000

Art. 7 - Destinazione del Fondo

1. L'80% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente art. 6, da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri riflessi posti a carico dell'Ateneo, è destinato all'incentivazione delle attività di cui al precedente art. 4, comma 1 ed è ripartito tra i componenti del Gruppo di lavoro, secondo le modalità ed i criteri previsti al successivo art. 8.
2. Per i contratti finanziati con risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata è il RUP che attesta l'impossibilità di porre a carico del medesimo finanziamento la somma destinata ad incentivare il Gruppo di lavoro. Qualora le norme che disciplinano tali finanziamenti non consentano l'imputazione dell'incentivazione del Gruppo di lavoro, la relativa quota dovrà essere posta a carico del bilancio di Ateneo con giusta apposizione della copertura finanziaria.
3. Il 20% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente art. 6, con esclusione delle risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, dell'art. 45 del Codice, è destinato all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
 - a. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni

- elettroniche per i controlli;
nonché per le seguenti finalità:
- d. per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - e. per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - f. per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
4. Alla fine di ciascun anno finanziario la quota del 20% del Fondo di cui al comma 3 è ripartita, in sede di bilancio di previsione, tra le varie tipologie di spesa finanziabili e assegnata alle singole strutture di Ateneo come budget di spesa per l'anno successivo sulla base delle rispettive competenze.
 5. Nel caso in cui, a seguito di disposizione normativa, le somme del Fondo destinate all'incentivazione delle attività di cui al precedente art. 4, comma 1, vengano ricomprese nell'ambito del tetto annuale di spesa del personale e/o in quello del trattamento accessorio, in sede di contrattazione integrativa possono determinarsi tetti o limiti complessivi per la costituzione del Fondo di cui al precedente comma 1.
 6. Qualora il limite di cui al comma 5 non consenta l'utilizzo in misura intera del Fondo, l'importo da corrispondere in applicazione delle disposizioni del presente Regolamento è ridotto proporzionalmente; a tal fine il pagamento sarà disposto in un'unica soluzione con cadenza annuale.

Art. 8 – Criteri di ripartizione del Fondo

1. La quota del Fondo destinata all'incentivazione del personale coinvolto nelle attività incentivabili nell'ambito di ciascuna opera o lavoro individuata ai sensi dell'art. 4 è ripartita tra le diverse figure nelle percentuali indicate nella tabella che segue (tabella 2), definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Tabella 2 – Criteri di ripartizione per opere e lavori

OPERE E LAVORI	Imp lavori < 150.000	Imp lavori > = 150.000
FUNZIONE		
programmazione della spesa per investimenti	1,5%	1,5%
<ul style="list-style-type: none">• responsabile unico del progetto (16% RUP fase di gara; 25% RUP fase di esecuzione)• collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento) (16% fase di gara; 25% fase di esecuzione)	41%	41%

<ul style="list-style-type: none"> redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (<150.000: 3%; >=150.000: 6%) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica (<150.000: 3%; >=150.000: 6%) redazione del progetto esecutivo (incluso coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) (<150.000: 2%; >=150.000: 3,5%) 	8%	15,5%
verifica del progetto ai fini della sua validazione	2,5%	5%
predisposizione dei documenti di gara	10%	10%
<ul style="list-style-type: none"> direzione dei lavori ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere) 	30%	20%
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2%	2%
collaudo tecnico-amministrativo /regolare esecuzione	3%	3%
collaudo statico (ove necessario)	1%	1%
coordinamento dei flussi informativi	1%	1%
Totale	100%	100%

2. La quota del Fondo destinata all'incentivazione del personale coinvolto nelle attività incentivabili nell'ambito di ciascuna fornitura di beni e servizi ai sensi dell'art. 4 è ripartita tra le diverse figure nelle percentuali indicate nella tabella che segue (tabella 3):

Tabella 3 - Criteri di ripartizione per Forniture e Servizi

FORNITURE E SERVIZI	
FUNZIONE	% ripartizione sulla quota del singolo servizio/fornitura
programmazione della spesa per investimenti	5%
responsabile unico del progetto collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)	40%
predisposizione dei documenti di gara	15%
direzione dell'esecuzione collaboratori del direttore dell'esecuzione	35%
regolare esecuzione/verifica di conformità	5%
Totale	100%

3. Per ciascuna delle funzioni individuate nelle tabelle 2 e 3 una quota complessiva non superiore al 50% di quanto spettante in applicazione della percentuale di ripartizione è destinata al riconoscimento della partecipazione alla singola attività dei collaboratori del titolare della funzione, qualora individuati nel provvedimento di nomina del gruppo di lavoro.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale dai dipendenti dell'Ateneo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Ateneo, incrementano la quota del Fondo di cui all'art. 7, co. 3.
5. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.

Art. 9 - Costituzione del Gruppo di lavoro e assegnazione delle attività

1. Il RUP, in accordo con il Dirigente preposto alla struttura competente alla realizzazione dell'opera, del lavoro o all'acquisizione di forniture o servizi o il Direttore di Dipartimento o figura analoga, propone, prima dell'avvio delle attività, la costituzione del Gruppo di lavoro al Direttore Generale, che sulla base delle effettive esigenze e dei carichi di lavoro complessivi approva, con proprio provvedimento, la costituzione del Gruppo di lavoro e l'assegnazione delle singole attività.
2. Il Gruppo di lavoro è costituito da figure professionali, operative e di supporto che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.
3. Il personale individuato, che si trovi in una situazione anche potenziale di conflitto di interessi, è tenuto a darne comunicazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del Codice, all'Ateneo e ad astenersi dalle attività allo stesso attribuite nell'atto di nomina. Fatte salve le eventuali responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce fonte di responsabilità disciplinare a carico del personale.
4. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del Codice, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve avvenire nel rispetto delle specifiche competenze ed esperienze professionali richieste e deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi e delle attività.
5. Il provvedimento che individua i componenti del Gruppo di lavoro deve indicare:
 - l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura ed il relativo programma di finanziamento;
 - l'importo stimato posto a base dell'affidamento, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e la quota destinata al finanziamento del Fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento;
 - il cronoprogramma con indicazioni di tutte le attività da svolgere;
 - i nominativi e i ruoli del personale che concorre a formare il gruppo di lavoro;
 - le aliquote da destinare alle attività oggetto di incentivazione in applicazione di quanto previsto dall'art. 8.
6. Eventuali variazioni dei componenti del Gruppo di lavoro sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal Direttore Generale secondo quanto stabilito al precedente comma 1, sentito il RUP o su proposta dello stesso.
7. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
8. Nel caso di contratti misti di appalto, si applicano le quote riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto.

Art. 10 - Incentivi in caso di ricorso a centrali di committenza

1. Qualora l'Ateneo, ai sensi dell'art. 45, comma 8, del Codice si avvalga di una centrale di committenza può destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice o parte di esse al personale dipendente di tale centrale di committenza, coinvolto nella gestione della procedura di affidamento, in relazione alle attività tecniche effettivamente svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25%. Tali incentivi tecnici sono calcolati sul valore posto a base della procedura di affidamento.

Art. 11 - Accertamento delle attività svolte

1. L'erogazione dei compensi avviene al completamento e collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità degli interventi di ciascun lavoro, servizio e fornitura. Nel solo caso di lavori, servizi e forniture di durata pluriennale il pagamento relativo alla fase esecutiva sarà effettuato annualmente sulla base degli stati di avanzamento delle attività effettivamente rese indicate in tabella 2 e 3. A tal fine, le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a. per la programmazione della spesa per investimenti, la verifica dei progetti, le procedure di gara: con la stipula del contratto;
 - b. per l'esecuzione dei contratti in caso di lavori: con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo tecnico amministrativo;
 - c. per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi: con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o con l'emissione del certificato di verifica di conformità.
2. La liquidazione dell'incentivo è disposta con provvedimento di liquidazione dal Dirigente preposto alla struttura competente alla realizzazione dell'opera, lavoro o all'acquisizione di forniture o servizi, dal Direttore di Dipartimento o figura analoga previa puntuale verifica in ordine all'effettiva riconducibilità delle attività concretamente svolte dal personale coinvolto a quelle di cui al precedente art. 4, comma 1. Al fine di consentire tale verifica, il Responsabile Unico del Progetto presenta, entro 60 giorni dal momento in cui vengono concluse le relative prestazioni, al Dirigente, al Direttore di Dipartimento o figura analoga, una relazione in cui sono dettagliate le attività svolte e le corrispondenti proposte di liquidazione, unitamente ad una dichiarazione sul rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione dell'intervento per la parte imputabile al personale interessato. Tale verifica è altresì finalizzata ad accertare che le attività tecniche siano state svolte senza errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
3. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla trasmissione del dispositivo di liquidazione agli uffici competenti.
4. Qualora le attività incentivabili siano rese da personale con qualifica dirigenziale, l'accertamento delle attività tecniche sarà effettuato dal Direttore Generale, previa acquisizione della predetta relazione del RUP.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni prive dell'accertamento di cui al co. 2 incrementano la quota del Fondo di cui all'art. 7, co. 3.
6. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente o figura equiparata dispone la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dal successivo art. 12.

Art. 12 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Nel provvedimento di costituzione del Gruppo di lavoro e di conferimento degli incarichi incentivabili di cui all'art. 9 devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni incentivabili per ciascuna

unità di personale.

2. I termini per la direzione lavori o per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
3. I termini del collaudo o verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 116 e dall'allegato II.14 del Codice e dalle relative norme regolamentari.
4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
5. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando a seguito di responsabilità collegate all'esercizio di tali attività, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate in tabella 4, tenuto conto dei tempi di realizzazione.
6. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione dei contratti di lavori, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120, del Codice, o determinate da sospensioni o proroghe legittimamente disposte, l'incentivo riferito alla direzione lavori e al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota determinata nella tabella 4.
7. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico dell'intervento, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120 del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e ai suoi collaboratori e al collaudatore) al RUP, al direttore lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella 4.
8. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando a seguito di responsabilità collegate all'esercizio di tali attività, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate in tabella 4 tenuto conto dell'incremento dei tempi di realizzazione.
9. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella 4.

Tabella 4 – Criteri di riduzione dell'incentivo

Tipologia incremento	Riduzione dell'incentivo
Tempi di realizzazione	In proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto, salvo quanto disposto all'art. 120 del Codice fino al massimo del 50%
Costi di realizzazione	In proporzione all'incremento dei costi inizialmente previsti, salvo quanto disposto dall'art. 120 del Codice fino al massimo del 60%

10. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle riduzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi costituiscono economia.

Art. 13 - Limite dell'incentivo liquidabile

1. L'importo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del personale, non può superare in ciascuna annualità (criterio di competenza) il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale (determinato dalla somma della retribuzione tabellare lorda comprensiva di tredicesima mensilità e dell'indennità di Ateneo). In ogni caso, tale importo non può superare i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dal Codice con riferimento all'incremento del limite di cui sopra in relazione all'adozione dei metodi e degli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del Codice medesimo.
2. Per il calcolo dell'incentivo spettante alla singola unità di personale nel corso dell'anno si applicherà il criterio della competenza calcolando quanto spettante in relazione alle attività svolte nel corso dell'anno di riferimento, come risultanti da apposita autocertificazione rilasciata dal soggetto interessato.
3. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui all'art. 7 co. 3.

Art. 14 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica esclusivamente alle procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture e concessioni il cui avvio sia successivo al 30 giugno 2023, anche se eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che gli incentivi tecnici siano già stati previsti nei quadri economici dei singoli interventi, ad eccezione di quanto previsto dal successivo comma 4.
2. Ai fini del comma 1, per data di avvio della procedura di affidamento si intende la data di pubblicazione del bando o dell'avviso con cui si indice la procedura di scelta del contraente. Per i contratti senza pubblicazione di bando o avviso, si fa riferimento alla data di invio degli inviti a presentare offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 226, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023.
3. Per le procedure di affidamento avviate in data antecedente al 01 luglio 2023 continuano ad applicarsi, per l'intera durata del procedimento e della successiva fase esecutiva, la disciplina di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e le disposizioni del precedente "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50", emanato con D.R. n. 883 del 27/08/2019 e modificato con D.R. n. 1087 del 13/12/2022.
4. Per quanto attiene la tabella 1, le percentuali previste si applicano alle procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento; per le procedure avviate successivamente al 30 giugno 2023 e prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le percentuali di accantonamento previste dal "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50", emanato con D.R. n. 883 del 27/08/2019 e modificato con D.R. n. 1087 del 13/12/2022.

Art. 15 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore dal settimo giorno successivo alla pubblicazione dell'albo ufficiale di Ateneo.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina prevista dal vigente CCNL e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'articolo 113 del Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50", emanato con D.R. n. 883 del 27/08/2019 e modificato con D.R. n. 1087 del 13/12/2022, salvo quanto previsto dall'art. 14, co. 3.
4. I Gruppi di lavoro nominati nelle more dell'emanazione del presente Regolamento con riferimento ad attività disciplinata dal D.Lgs 36/2023 saranno adeguati in aderenza alle nuove previsioni del Regolamento stesso.